

Palermo 23/4/2018

Direzioni Provinciali
LORO SEDI

Prot.33298

e,p.c.

Area Sud- DC Audit
DC.AU.AREASUD@AGENZIAENTRATE.IT

All'ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO 2F - U.O.B. 2.1
Via Notarbartolo, n. 17
90141 P A L E R M O
dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Agevolazioni fiscali a favore di persone con disabilità – Recupero IVA – Istruzioni operative –

Come è noto, la normativa tributaria prevede particolari agevolazioni per l'acquisto di un veicolo da parte delle persone con disabilità.

Tali agevolazioni riguardano l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la detrazione IRPEF del costo sostenuto e l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, la cui istruttoria è demandata alle Province.

Ciò posto, si rileva che alcuni venditori di autoveicoli hanno contestato la legittimità del recupero dell'IVA in capo ai medesimi, a seguito del disconoscimento della agevolazione fiscale prevista dal punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72 (IVA al 4%) per la vendita di veicoli a persone con disabilità.

In particolare, le fattispecie evidenziate hanno riguardato le seguenti ipotesi:

- a) vendita del veicolo, acquistato con l'agevolazione in argomento, prima del decorso del termine di due anni, in violazione di quanto stabilito dall'art. 1, c. 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) produzione da parte della persona con disabilità di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà mendace.

Al fine di uniformare il comportamento delle Direzioni Provinciali della Regione, si ritiene opportuno diramare idonee istruzioni al riguardo.

Come è noto, la disposizione di cui all'art. 1, c. 37 della legge n. 296/2006, introducendo una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 1992, prevede che: "*(...)in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti*".

Al riguardo - nel ricordare che, come precisato con risoluzione n. 136/E del 28 maggio 2009, l'erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona con disabilità anche prima dei due anni dall'acquisto con IVA al 4%, senza che questo comporti l'obbligo di dover versare la differenza d'imposta – si osserva quanto segue.

Il soggetto tenuto al versamento della maggiore IVA è identificabile nella persona con disabilità (o nel soggetto/familiare del quale la stessa è a carico), che ha beneficiato del risparmio d'imposta al momento dell'acquisto.

Per il recupero del differenziale di imposta dovuto ai fini IVA, ai sensi dell'art.1, comma 36 e 37 della legge finanziaria 2007, si ritiene che si possa procedere mediante un apposito avviso di liquidazione recuperando anche i relativi interessi, commisurati al tasso legale, a decorrere dalla data di acquisto del veicolo, ma senza applicazione di sanzioni. Tuttavia, nel caso in cui, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, non venga effettuato il pagamento spontaneo dell'imposta, si renderà applicabile la sanzione del 30%, ex art.13, comma 2, D.Lgs 471/1997. Quanto sopra dovrà essere ben evidenziato nelle avvertenze poste in calce del predetto avviso di liquidazione.

Ovviamente, qualora, dopo la notifica dell'avviso di liquidazione, il destinatario dell'atto dovesse contestare le motivazioni del recupero dell'agevolazione in questione, lo stesso sarà tenuto a produrre i documenti e le giustificazioni a sostegno delle proprie argomentazioni al fine di chiedere l'annullamento in autotutela del relativo atto.

Nel caso in cui il soggetto abbia goduto indebitamente delle detrazioni IRPEF, si farà presente che potrà fruire del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 472/1997, al fine di versare l'imposta e le relative sanzioni ridotte.

In assenza del ravvedimento, il competente Ufficio dovrà procedere al recupero della maggiore imposta dovuta mediante la notifica di un avviso di accertamento parziale, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recupero costituito quale differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse (cfr. circolare n. 7 del 2017), unitamente alle relative sanzioni per infedele dichiarazione.

Le medesime considerazioni si ritengono applicabili anche nell'ipotesi di produzione, da parte della persona con disabilità, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà mendace, per le quali, ovviamente, dovrà essere effettuata denuncia alla Procura della Repubblica.

Per completezza di argomento, appare opportuno ricordare che, a far data dall'1/1/2016, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11/8/2015, n. 16, la "*tassa automobilistica*" è di competenza della Regione Sicilia (tassa automobilistica regionale).

Il Capo Settore
Rita Colonnelli

IL DIRETTORE REGIONALE

Pasquale Stellacci

(firmato digitalmente)